

	COMUNE DI SCANDICCI	
	(Città Metropolitana di Firenze)	
	SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCANDICCI E "xxxxxx" PER	
	LE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNI	
	2024/2025/2026.	
	A) – COMUNE DI SCANDICCI , (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00975370487)	
	nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde del Comune di Scandicci Ing. Paolo Calastrini nato a Firenze il 09/03/1968 e	
	domiciliato, per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente	
	atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché	
	dell'art. 69 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune medesimo;	
	B) – xxxxx- (Codice fiscale e Partita IVA n. xxxx), con sede in,	
	Via....., di seguito denominata Associazione, nella persona di xxxxxxx , nato a	
	Firenze il xxxxx, in qualità di xxxxxxxx, .	
	PREMESSO	
	- che le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle	
	persone e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico	
	interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio. Per le attività	
	di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lvo. 2 gennaio 2018 n. 1 – Codice della	
	Protezione Civile	
	- che il Comune di Scandicci non possiede una dotazione di personale e mezzi	
	sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio	
	comunale.	
	- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore riconosce il	
		1

	valore e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di	
	volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed	
	autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo	
	Stato, le Regioni e gli Enti locali;	
	- che in particolare l'art.56 del D.Lgs.117/2017 stabilisce le forme e le modalità con le	
	quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001	
	n.165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni	
	del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse	
	generale, tra le quali all'art.3 comma 1 lettera y) figura la protezione civile.	
	- che nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato	
	rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di	
	prevenzione, controllo e soccorso.	
	- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 28/11/2023 è stato stabilito	
	di avvalersi di n. 5 organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione	
	sociale per il triennio 2024/2025/2026 previa pubblicazione di un avviso di	
	manifestazione d'interesse sulla base delle specifiche "linee d'indirizzo per avviso	
	pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con le quali stipulare	
	convenzioni per attività di prevenzione degli incendi boschivi e/o di protezione civile"	
	approvate con la citata deliberazione.	
	- che l'associazione di volontariato individuata per l'attività di protezione civile non	
	persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti	
	dalle prestazioni effettuate.	
	- che l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato di	
	cui alla L.R. 26 Aprile 1993 n. 28 con Decreto del Presidente della Giunta Regione	
		2

	Toscana n. xxxxxx del. Xxxxx e che non è in corso procedura di revoca;	
	- che con Determina Dirigenziale del settore 5 n. del è stato	
	approvato l'avviso e lo schema di convenzione, che disciplinerà i rapporti con	
	l'Associazione, composto di n. 11 articoli, per le attività in essi descritte;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Il Comune di Scandicci nella persona dell'Ing Paolo Calastrini , come sopra	
	qualificato, affida all'Associazione lo svolgimento delle attività nell'ambito della	
	Protezione Civile, che tramite XXXXX come sopra qualificato, dichiara di accettare e	
	di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in	
	merito ad esse, nonché alle seguenti condizioni:	
	<u>ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE</u>	
	L'Associazione, nella persona xxxxxx , si impegna a svolgere le funzioni appresso	
	specificate:	
	A) gestire la Sala Radio presente all'interno della sede del Centro	
	Intercomunale di Protezione Civile “Colli Fiorentini”, sito in via S.Antonio 17	
	Scandicci, provvedendo a tutte le attività necessarie per garantire la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto della stazione radio;	
	B) espletare tutte le attività amministrative inerenti la gestione della stazione	
	radio stessa e per la quale il Ministero delle Comunicazioni ha rilasciato il	
	nominativo “XXXXX”;	
	C) mantenere attiva la stazione radio nelle simulazioni ed esercitazioni, siano	
	esse nazionali o locali;	
	D) coadiuvare l'ufficio Protezione Civile nella raccolta dei dati necessari al	
	continuo aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile;	
		3

	E) fornire all'Ufficio protezione civile, e su specifica richiesta, il supporto	
	necessario per garantire le comunicazioni radio fra il C.O.C. e altri siti sul	
	territorio comunale anche mediante l'attivazione di stazioni portatili e/o	
	mobili;	
	F) attrezzare e rendere operativa una "sala radio portatile" per le emergenze o	
	le esercitazioni a scopo didattico.	
	G) Partecipare ad eventuali esercitazioni organizzate dal Servizio Protezione	
	Civile Comunale.	
	Per tutte quelle attività ausiliarie (gare sportive, vetrine antiquarie, feste in genere)	
	per lo svolgimento delle quali i promotori ritengano necessaria la presenza delle	
	Associazioni di Volontariato, queste potranno essere direttamente contattate avendo	
	piena autonomia di decisione. Ai fini statistici, per la collaborazione prestata, saranno	
	considerati solo gli interventi di protezione civile richiesti dall'Ufficio competente.	
	ART. 2- RESPONSABILE ATTIVITA'	
	Per le attività di cui sopra l'Associazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 28/93,	
	dovrà comunicare, entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, con	
	lettera da inviare al Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune, i	
	nominativi dei Referenti operativi della Associazione per le attività in oggetto, con	
	almeno due nominativi prontamente reperibili. I Referenti operativi cureranno il	
	coordinamento delle singole attività ed i rapporti con il Servizio di Protezione Civile	
	dell'Amministrazione comunale e gli altri organismi interessati alle attività in oggetto.	
	Le variazioni dei nominativi dei Referenti operativi dovranno essere tempestivamente	
	comunicate.	
	ART. 3 - RICONOSCIMENTO DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITA'	
		4

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno indossare abbigliamento riconducibile alle insegne dell'Associazione in oggetto, o in alternativa apposito tesserino di riconoscimento in vista.

ART. 4 - ASSICURAZIONI

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e della legge n. 266/91 art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo. L'Associazione, infatti, deve dimostrare il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente convenzione. Il rimborso economico di cui all'art. 9 rimborsa pro-quota le coperture assicurative dei volontari.

ART. 5 - BENI IMMOBILI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione l'Associazione si avvarrà delle attrezzature a propria disposizione, impegnandosi a produrre al momento della stipula della presente convenzione, un elenco delle suddette attrezzature così come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. f). Il Comune di Scandicci concede in uso a titolo gratuito, all'Associazione, un locale, (sala radio) presso il Centro Intercomunale di Protezione Civile Colli Fiorentini" in via S. Antonio 17 Scandicci. L'associazione si impegna a rimuovere le apparecchiature installate e restituire il locale entro 30 giorni dal ricevimento di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale o al termine della convenzione.

ART.6 - VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 gg dalle verifiche effettuate, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi. L'Associazione provvederà comunque a trasmettere semestralmente una dettagliata relazione sulle attività svolte a consuntivo del servizio effettuato a giustificativo delle ricevute emesse, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. h).

ART.7 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

L'Associazione si obbliga a dare tempestiva comunicazione in caso vengano variati, oltre ai nominativi dei Referenti dei servizi di cui all'art. 2, i nominativi di coloro che ricoprono incarichi associativi, e l'eventuale modifica delle attrezzature a loro disposizione, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. m). L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. i), ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

ART.8 – PONTE RADIO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL PARCO DI POGGIO VALICAIA.

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione l'Associazione, dovrà installare e mantenere idoneo ponte radio per attività di Protezione Civile nel Parco di Poggio Valicaia previa specifica richiesta. Attualmente è presente il palo di sostegno. L'associazione si impegna a rimuovere le apparecchiature installate entro 30 giorni dal ricevimento di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – RIMBORSO

Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 determinato in euro 1.600,00/annui.

a) 50% entro il mese di Luglio di ogni anno in qualità di anticipazione

b) 50% al 31 Dicembre di ogni anno

Il rimborso non potrà essere comunque superiore all'80% delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Il rimborso di cui sopra verrà erogato a seguito di formale istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D. lvo 01.01.2018 n. 1 accompagnata dalla relazione annuale di riepilogo di cui all'art. 2 punto 11 e della documentazione attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117.

Art. 10 Privacy. Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it] Per maggiori informazioni circa il

	trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito	
	www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare	
	l'informativa completa al seguente url:	
	http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-rivacyregolamento-ue-	
	6792016-e-diritti-dell'interessato.html .	
	ART.11 - DURATA DELLA CONVENZIONE, CONDIZIONI FINALI E CONCLUSIVE	
	La presente convenzione ha validità triennale per il periodo 2024/2025/2026,	
	eventualmente rinnovabile per il successivo triennio. Eventuali modifiche devono	
	essere concordate fra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia. Qualora	
	intervenissero, durante il periodo, modifiche legislative in materia, sarà possibile, in	
	comune accordo, procedere alla revisione della presente convenzione. In caso si	
	verifichino situazioni di non osservanza delle norme inserite nella presente	
	convenzione o, comunque, incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune di	
	Scandicci ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento,	
	previa comunicazione scritta alla "Associazione Radioamatori Italiani".	
	1) - L'importo della convenzione prevede un rimborso massimo per il triennio di €	
	4.800,00, come meglio specificato all'art. 9 della presente convenzione.	
	2)- La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in assoluto ai sensi del	
	punto 27-bis della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/72 n. 642, essendo	
	l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS).	
	3)-Le attività espletata dall'Associazione non si considerano cessioni di beni né	
	prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore, come previsto dalla Legge 266 del	
	11/08/1991 art. 8 c. 2 essendo l'associazione costituita esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	4) - Si dichiara che il rimborso relativo al presente atto, trattandosi di importo inferiore	
		8

